

SGRAVI E CIG, SMART WORKING, PROCESSI IN REMOTO

Decreti Ristori

Lavoro e giustizia

AMMORTIZZATORI

**Cassa estesa
agli assunti
dopo il 13 luglio**

De Fusco e Ciucciiovino - pagina 2

Cassa del decreto agosto anche per gli assunti dopo il 13 luglio

REQUISITO GENERALE

Accede agli ammortizzatori dei decreti legge 104 (18 settimane) e 137 (altre 6 settimane) chi è in forza in azienda al 9 novembre

**Utilizzo possibile
dopo
le previsioni
del decreto
Ristori bis**

**Enzo De Fusco
Silvia Ciucciiovino**

Il decreto legge 149/2020 (Ristori bis) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre) interviene per adeguare la normativa sulle integrazioni salariali rispetto alle misure del Dpcm del 3 novembre 2020.

L'articolo 12, comma 2, del Ristori bis stabilisce che «i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 ottobre 2020, numero 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto legge».

La previsione porta a riconoscere la cassa integrazione ai lavora-

tori che risultano in organico alla data del 9 novembre 2020, ciò perché il decreto legge 149 («presente decreto legge») è entrato in vigore in quella data.

DATA MODIFICATA

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale è però inusualmente diverso dal testo già bollinato dalla ragioneria poiché nel corrispondente articolo 12 era contenuta una norma analoga ma scritta con una tecnica legislativa diversa.

Infatti, il testo inseriva un nuovo comma nel precedente decreto 137/2020 (Ristori 1) secondo cui «i trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto legge».

Norma analoga ma scritta con una tecnica diversa porta a cambiare completamente il significato poiché la versione bollinata faceva riferimento più opportunamente ai lavoratori in forza al 29 ottobre, data di entrata in vigore del Dl 137/2020, anziché al 9 novembre. L'incongruenza emerge chiara anche dalla relazione tecnica allegata al decreto che stanziava i fondi per la copertura delle norme. Infatti nella relazione tecnica si legge che «la disposizione del comma 2 stabilisce la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e

Cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 12 del Dl 137/2020 anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge 137/2020», cioè in forza al 29 ottobre.

DESTINATARI E DECORRENZE

Si pone poi il problema della cassa integrazione estesa ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio in quanto la norma, facendo riferimento espresso «ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 ottobre 2020, numero 137», sembrerebbe escluderli nel caso in cui le settimane di cassa fruita siano riconducibili al Dl 104/2020.

In realtà la circostanza che il decreto 149/2020 estenda ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio la cassa integrazione prevista dall'articolo 12 del Dl 137/2020, non preclude che agli stessi lavoratori sia riconosciuta la cassa integrazione anche con riferimento alle aziende che



hanno in corso l'utilizzo delle 18 settimane previste dal Dl 104/2020. Infatti, come espressamente previsto dall'articolo 12, comma 1, ultimo periodo del Dl 137/2020, i periodi utilizzati dopo il 15 novembre «sono imputati» al Dl 137/2020. Una diversa interpretazione, oltre a non essere aderente alla lettera della norma, altererebbe la volontà del legislatore che ha natura estensiva e non restrittiva.

Peraltro, anche da un punto di vista dello stanziamento finanziario, le settimane utilizzate dal 16 novembre al 31 dicembre sono in ogni caso riconducibili al Dl 137/2020.

di Paolo C. G. Rossi, ATA

La mappa

Possibilità di accesso dei lavoratori agli ammortizzatori sociali in base alla data di assunzione nel periodo emergenziale

ANZIANITÀ AZIENDALE	AMMORTIZZATORE
Lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo (Dl 23/2020) nonché i lavoratori in forza alla data del 25 marzo (Dl 18/2020)	Possono entrare nei programmi di cassa integrazione aziendali anche con riferimento ai contratti rinnovati successivamente a queste date indipendentemente dai loro periodi
Lavoratori assunti dopo il 25 marzo ma in forza al 13 luglio	Dovrebbero aver diritto a entrare nei programmi di cassa integrazione anche per i contratti rinnovati successivamente
Lavoratori assunti dopo il 13 luglio e in forza al 9 novembre	Hanno diritto a entrare nei programmi di cassa integrazione relativi alle 6 settimane utilizzate dopo il 15 novembre indipendentemente se provenienti dal Dl 104/2020 o dal Dl 137/2020
Lavoratori assunti contratti a termine in periodi che non coincidono con una delle date sopra indicate e rinnovati dopo il 9 novembre, ovvero lavoratori assunti dopo il 9 novembre	Non hanno diritto a entrare nei programmi di cassa integrazione